



THARSOS S.R.L.

SEDE LEGALE

P. IVA

TEL.

E-MAIL

Corso Svizzera 185 – Scala H
10149 Torino - Italia
10502170011
011/7576795
011/0704959
info@tharsos.it

ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE 15 GIUGNO 2022

Premessa

Ritenuto necessario e urgente prevedere, anche successivamente al 15 giugno 2022, misure concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero territorio nazionale, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha emanato in data 15 giugno 2022 specifica Ordinanza, che produce effetti fino al 22 giugno 2022.

Mezzi di trasporto (esclusi i vettori aerei)

Considerato che, in relazione all'attuale andamento epidemiologico, persistono esigenze indifferibili di contrasto al diffondersi della pandemia da Covid-19 in relazione all'accesso ai mezzi di trasporto nei quali si determinano situazioni di assembramento e affollamento, è confermato l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

I vettori marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi avvenga nel rispetto delle prescrizioni.

Vettori aerei

Dal 16 maggio, in base a un aggiornamento delle misure di sicurezza europee sui trasporti, la mascherina non è più obbligatoria sui voli dell'Unione Europea. Alla misura il nostro paese non si era adeguato, prevedendo con Ordinanza del 28 aprile u.s. l'obbligo della mascherina sugli aerei fino al 15 giugno.

Vista la nota del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive (ECDC) e della Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) dell'11 maggio 2022, in ordine all'uso dei dispositivi di protezione individuale per i viaggi in aereo, non è stato prorogato l'obbligo di utilizzo di mascherine a bordo.

Strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali

È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le



THARSOS S.R.L.

SEDE LEGALE

P. IVA

TEL.

E-MAIL

Corso Svizzera 185 – Scala H
10149 Torino - Italia
10502170011
011/7576795
011/0704959
info@tharsos.it

strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

L'obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

I responsabili delle strutture sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.

Quanto sopra anche in ragione della presenza di persone fragili o in condizioni di fragilità, per cui sussiste una maggiore pericolosità del contagio.

Scuola

È stata accolta la nota del Ministero dell'istruzione del 15 giugno 2022, con cui si rappresenta l'esigenza di consentire l'immediata soppressione dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2021-2022 e si ritiene che le modalità di svolgimento delle prove consentano di assicurare misure di distanziamento interpersonale adeguate a prevenire il rischio di contagio.

Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l'anno scolastico 2021-2022, non si applica l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva.

Esenzioni

Non hanno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie:

- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Spettacoli, eventi culturali e sportivi

Non è stato prorogato l'obbligo di utilizzo delle mascherine – delle quali rimane comunque raccomandato l'uso – per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso.

Utilizzo delle mascherine sui luoghi di lavoro

L'Ordinanza del Ministero della Salute del 15 giugno non introduce novità per l'uso delle mascherine sui luoghi di lavoro.

Il 4 maggio u.s. si sono incontrati rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Salute, del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Inail, al termine di un tavolo in videoconferenza con Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confindustria e le associazioni del mondo datoriale, confermando il Protocollo condiviso sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19, aggiornato l'ultima volta il 06.04.2021. Almeno fino al 30 giugno p.v. – data entro la quale è previsto un nuovo incontro per un'ulteriore valutazione che



THARSOS S.R.L.

SEDE LEGALE

P. IVA

TEL.

E-MAIL

Corso Svizzera 185 – Scala H
10149 Torino - Italia
10502170011
011/7576795
011/0704959
info@tharsos.it

tenga conto dell'evoluzione della pandemia – tutte le aziende private devono continuare ad applicare le misure in esso contenute, compreso l'obbligo di utilizzo delle mascherine in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro.

Diverso invece il caso dei dipendenti della Pubblica Amministrazione: la Circolare firmata dal Ministro Brunetta il 29.04 u.s ha recepito l'Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile, raccomandando l'uso della mascherina in determinate situazioni a rischio, ma non prevedendo più alcun obbligo.

Per approfondire



Dal sito del Ministero della Salute

- [Ordinanza 15 giugno 2022](#)